IT

Convenuta: Commissione europea

#### Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1, 2, e 3 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39.226 Lundbeck, nella parte in cui riguardano l'Arrow; o
- in subordine, annullare l'articolo 2 della decisione C(2013)
  3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39.226 Lundbeck, nella parte in cui infligge all'Arrow un'ammenda relativamente agli accordi del Regno Unito e danese; o
- in ulteriore subordine, annullare l'articolo 2 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39.226 — Lundbeck, nella parte in cui infligge all'Arrow un'ammenda relativamente all'accordo danese e ridurre l'ammenda di conseguenza; o
- in estremo subordine, ridurre l'ammenda inflitta ai sensi dell'articolo 2 della decisione C(2013) 3803 def. della Commissione, del 19 giugno 2013, nel caso COMP/39.226 — Lundbeck; e
- condannare la Commissione alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono sei motivi.

- Primo motivo, con cui si sostiene che la Commissione ha violato requisiti di procedura sostanziali nell'iter che ha portato all'adozione della decisione, in quanto avrebbe omesso di (i) avviare il procedimento e condurre la propria indagine entro un termine ragionevole, (ii) fornire un accesso tempestivo e adeguato al fascicolo e (iii) emettere un'ulteriore comunicazione degli addebiti.
- Secondo motivo, con cui si lamenta che la Commissione non ha dimostrato in maniera giuridicamente adeguata che l'Arrow e la Lundbeck erano concorrenti potenziali all'atto di concludere ciascuno degli accordi.
- 3) Terzo motivo, con cui si denuncia che la Commissione non ha dimostrato in maniera giuridicamente adeguata che ciascuno degli accordi aveva lo scopo di restringere la concorrenza in violazione dell'articolo 101 TFUE.
- 4) Quarto motivo, con cui si afferma che la Commissione ha violato i principi di proporzionalità, nullum crimen nulla poena sine lege e della certezza del diritto nell'infliggere un'ammenda all'Arrow.
- 5) Quinto motivo, con cui si sostiene in subordine che la Commissione è incorsa in errore nel qualificare l'accordo del Regno Unito e l'accordo danese come un'infrazione unica e continuata dell'articolo 101 TFUE e ha violato l'articolo 25 del regolamento n. 1/2003 (¹) nell'infliggere all'Ar-

row un'ammenda relativamente all'accordo danese dopo la scadenza del termine di prescrizione per l'irrogazione di ammende.

6) Sesto motivo, con cui si afferma in ulteriore subordine che la Commissione ha commesso errori nel calcolare l'importo dell'ammenda, infliggendo una sanzione sproporzionata rispetto alla gravità delle presunte violazioni dell'articolo 101 TFUE.

## Ricorso proposto il 9 settembre 2013 — MedSkin Solutions Dr. Suwelack/UAMI — Cryo-Save (CryoSafe)

(Causa T-482/13)

(2013/C 313/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: MedSkin Solutions Dr. Suwelack AG (Billerbeck, Germania) (rappresentante: A. Thünken, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Cryo-Save AG (Pfäffikon, Svizzera)

#### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 luglio 2013 (procedimento R 1759/2012-4) e modificarla nel senso di ritenere fondato il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi all'UAMI e conseguentemente respingere l'opposizione;
- in subordine, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 luglio 2013 (procedimento R 1759/2012-4), e rimettere la causa all'esaminatore/all'esaminatrice competente dell'UAMI;
- condannare l'UAMI alle spese.

#### Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «CryoSafe» per prodotti e servizi delle classi 5 e 40 — Domanda di marchio comunitario n. 9 619 586.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la Cryo-Save AG.

<sup>(</sup>¹) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato.

Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «CryoSave» per prodotti delle classi 10, 42 e 44.

Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

# Ricorso proposto il 6 settembre 2013 — Navarra de Servicios y Tecnologías/Commissione

(Causa T-487/13)

(2013/C 313/64)

Lingua processuale: lo spagnolo

#### Parti

Ricorrente: Navarra de Servicios y Tecnologías SA (Pamplona, Spagna) (rappresentante: A. Andérez González, abogado)

Convenuta: Commissione europea

## Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata nella parte in cui riguarda la società ricorrente, condannando espressamente la convenuta a sopportare le spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1) Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

A questo proposito, si fa valere quanto segue:

- l'inesistenza di aiuti di Stato, in quanto, nel caso di specie, non si è verificato alcun intervento statale mediante trasferimento di fondi dallo Stato; l'inesistenza di vantaggi a favore di soggetti che svolgono un'attività economica e inoltre la circostanza che la concorrenza non è stata falsata e che manca una minaccia agli scambi commerciali tra gli Stati membri.
- Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, secondo paragrafo, nonché del Protocollo sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri allegato al Trattato di Amsterdam, del 2 ottobre 1997.

A questo proposito, si fa valere quanto segue:

- la configurazione giuridica dei servizi di interesse economico generale, per la cui configurazione, organizzazione e per il cui finanziamento si riconosce un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri;
- l'inesistenza di una posizione più favorevole sotto profilo della concorrenza, ottenuta dalla società ricorrente, e
- l'osservanza, nel caso di specie, dei criteri della sentenza Altmark, in quanto esiste una definizione chiara, e un incarico espresso, di obblighi di servizio pubblico, e in quanto si è proceduto ad una quantificazione economica dettagliata ed obiettiva che non supera le spese occasionate dall'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico.
- 3) Terzo motivo, fondato sulla violazione dell'articolo 107, terzo paragrafo, lettera c), TFUE, per l'esistenza, nel caso di specie, di un obiettivo di interesse comune, per il cui raggiungimento lo strumento messo in discussione risulta idoneo e proporzionato e non provoca distorsioni non necessarie del mercato.
- 4) Quarto motivo, fondato sull'esistenza di uno sviamento di potere tra l'oggetto della decisione impugnata e la finalità ultima perseguita da essa, nonché su una sproporzione manifesta tra il fine teorico perseguito e le conseguenze cui conduce la sua applicazione, che si rivelano contrarie all'interesse generale e favoriscono interessi commerciali ed economici di un operatore o di operatori concreti.